



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Circolare n.36 del 07/06/2022 – Decreto Aiuti (D.L. 50/2022)

**Decreto Aiuti.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, con il quale il Governo ha introdotto misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Articolo 2</b>	<b>Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale</b> Vengono innalzati i seguenti crediti di imposta: - articolo 4, D.L. 21/2022 - dal 20 al 25%; - articolo 5, D.L. 17/2022 - dal 20 al 25%; - articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022 - dal 12 al 15%. Per approfondimenti rimandiamo alla circolare di Studio numero 34 del 31.05.2022 - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.
<b>Articolo 3</b>	<b>Credito d'imposta per gli autotrasportatori</b> È previsto, nei confronti delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2,

	<p>lettera a), D.Lgs. 504/1995, un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e</li> <li>- all'articolo 34, L. 388/2000.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p><b>Articolo 4</b></p>	<p><b>Estensione credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</b></p> <p>Il credito d'imposta introdotto per le imprese a forte consumo di gas naturale, così come previsto dall'art. art. 4 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stato riconosciuto anche per la spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Per quanto riguarda le condizioni e i limiti per la compensazione del credito e la sua cedibilità, si rimanda alla circolare di Studio n. 25 del 05.04.2022.</p>
<p><b>Articolo 8</b></p>	<p><b>Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo</b></p> <p>In applicazione degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei suddetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.</p> <p>La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso al 18 maggio 2022, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p>

	<p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu.</p>
<p><b>Articolo 15</b></p>	<p><b>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da Sace</b></p> <p>Sace, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dalla guerra in Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.</p> <p>Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta di rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a esse riconducibili.</p>
<p><b>Articolo 16</b></p>	<p><b>Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese</b></p> <p>Previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfu, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18 maggio 2022 e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;</li> <li>2) entro e non oltre 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre</li> </ol> </li> </ol>

	<p>2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;</p> <p>2.2) il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;</p> <p>3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosectori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla Comunicazione e dai pertinenti regolamenti de minimis o di esenzione per categoria;</p> <p>4) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.</p> <p>Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma di quanto sopra, non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.</p>
<p><b>Articolo 18</b></p>	<p><b>Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina</b></p> <p>Viene istituito per il 2022, nello stato di previsione del Mise, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.</p> <p>Destinatario del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:</p> <p>a) hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;</p> <p>b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18 maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;</p>

	<p>c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir.</p> <p>Le risorse sono ripartite riconoscendo un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così calcolata:</p> <p>a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;</p> <p>b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;</p> <p>c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.</p> <p>I contributi, che non possono superare i 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01.</p> <p>È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.</p> <p>Con decreto Mise sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet del Mise, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.</p>
<p><b>Articolo 20</b></p>	<p><b>Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici</b></p> <p>Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfu, sono ammissibili alla garanzia diretta di Ismea, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106, Tub e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.</p>

<p><b>Articolo 21</b></p>	<p><b>Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0</b> Viene previsto, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'incremento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020, al 50%.</p>
<p><b>Articolo 22</b></p>	<p><b>Credito d'imposta formazione 4.0</b> Viene previsto l'innalzamento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 211, L. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto MISE da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 18 maggio 2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.</p>
<p><b>Articolo 30</b></p>	<p><b>Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche</b> Si dispone che le imprese italiane, o stabilite in Italia, che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, le materie prime critiche, che saranno individuate da apposito DPCM, o i rottami ferrosi anche non originari dell'Italia, sono tenute a notificare, <u>almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione</u>, una informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. In difetto di comunicazione, ovvero in caso di comunicazione incompleta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Direttamente dal sito del MISE, in vista di una compiuta ed immediata applicazione della richiamata disciplina vincolistica si è ritenuto di adottare un modello uniforme di informativa e di fornire, altresì, le seguenti indicazioni operative. Per ottemperare all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI sono state attivate le seguenti due caselle e-mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:nerf@pec.mise.gov.it">nerf@pec.mise.gov.it</a></li> <li>• <a href="mailto:dgue.10@cert.esteri.it">dgue.10@cert.esteri.it</a></li> </ul>

	<p>alle quali le imprese devono inviare congiuntamente specifica informativa da redigersi secondo il modello che si trova all'interno del sito del MISE, nel quale indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la partita Iva e la ragione sociale dell'esportatore;</li><li>• il paese di destinazione finale;</li><li>• la ragione sociale del cliente;</li><li>• il codice doganale (TARIC) completo;</li><li>• il peso complessivo;</li><li>• il valore in euro;</li><li>• la data prevista di avvio dell'operazione;</li></ul> eventuali note.
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***